

Comune di Avigliana

Provincia di Torino

Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 152 in data 29 settembre 2003.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 in data 1° aprile 2009.

Articolo 1
“ Generalità e ambito di applicazione”

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
2. Il Consiglio Comunale approva i Regolamenti che possono contenere norme di comportamento e relative sanzioni amministrative;

Articolo 2
“Sanzione amministrativa per le violazioni dei regolamenti comunali”

1. Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500;
2. Le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
3. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Articolo 3
“Sanzione amministrativa per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali”

1. Salvo disposizione di legge, per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali, approvate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500;
2. Le disposizioni delle ordinanze che stabiliscono sanzioni in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Articolo 4
“ Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio”

1. All'accertamento delle violazioni alle norme regolamentari e alle ordinanze comunali procedono gli operatori del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24/11/81, n. 689;

2. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio sono attribuite all'area di competenza in relazione ai procedimenti assegnati;

Articolo 5

“Pagamento in misura ridotta”

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, da corrispondersi a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione;
2. L'importo delle spese di procedimento è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio, e potrà essere oggetto di successivi adeguamenti.

Articolo 6

“Reiterazione delle violazioni”

1. A tutela dei principi stabiliti dall'articolo 8 della legge 689/81, la reiterazione (violazione della stessa indole nei 5 anni successivi) comporta una sanzione amministrativa maggiorata del 25%, 50%, 75% fino al raggiungimento del massimo edittale.

Articolo 7

“Sequestro e Confisca”

1. E' sempre disposto il sequestro delle cose che servono a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria;
2. Ai sensi dell'art., 13 comma 2 della Legge 24/11/81 n° 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria;

Articolo 8

“Ricorsi”

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può presentare ricorso scritto al Sindaco e chiedere di essere sentito personalmente (art. 18 L. 689 del 24/11/81);
2. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sono attribuite al Responsabile dell'Area Amministrativa;

Il Responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Il Responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81. servizio;
4. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi, e quindi l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Articolo 9 **“Ordinanze - ingiunzioni”**

1. Nell'ordinanza – ingiunzione l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981 n.689.
2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
3. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, se non risultano dagli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 24 novembre 1981 n.689.
4. L'ordinanza – ingiunzione deve essere emanata entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta e notificata senza ritardo.

Articolo 10 **“Ordinanza di archiviazione”**

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 11 **“Riscossione proventi”**

1. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per il pagamento fissato nell'ordinanza ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 24/11/'81, numero 689, previa verifica della regolarità formale dell'ordinanza ingiunzione e della sua notificazione;
2. La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli;
3. Nel corso della procedura esecutiva possono essere proposte opposizioni nel termine di 5 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (Cass. Civile Sez.1 sent. n°9912 del 20/07/2001) esclusivamente in ordine a:
 - a) Omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
 - b) Errore materiale nell'iscrizione ruolo, che deve consistere in un fatto specifico e concreto mai in un apprezzamento.
 - c) Errore di duplicazione nell'iscrizione ruolo.
 - d) Mancanza elemento idoneo ad identificare il titolo di pagamento;

4. Nei casi in cui al comma 3 l'ufficio dovrà disporre i necessari accertamenti e qualora i motivi siano fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata;
5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà contenere altresì l'autorizzazione al rimborso.

Articolo 12 **“Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione”**

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In caso di particolare complessità può essere conferito l'incarico ad un avvocato.

Articolo 13 **“Pagamento rateale”**

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 689/81, al pagamento rateale della somma fissata nell'ordinanza – ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili per certificare lo stato di indigenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 689/81, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

Articolo 14 **“Destinazione proventi”**

1. I proventi delle sanzioni amministrative per la violazione di norme contenute in regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al Comune;
2. La Giunta comunale potrà procedere ad eventuali e successivi adeguamenti delle sanzioni previste da questo regolamento.

Articolo 15 **“Norme finali”**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, sarà applicabile la legge 24/11/81, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.